

Tribunale di Enna, Sentenza n. 1400/2026 del 03-08-2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ENNA

Il Giudice, dott.ssa #### ha emesso la seguente SENTENZA 429 cpc nella causa civile iscritta al n. 2200/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria", promosso da #### c.f. ####, parte elettivamente domiciliata in #### nonché rappresentata e difesa dall'avv. #### giusta procura in atti; parte ricorrente contro ####, parte elettivamente domiciliata in #### e rappresentata e difesa dall'avv. #### giusta procura in atti; parte resistente _____
Disposta la trattazione del presente procedimento secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito telematico di note, effettuato dalle parti, la causa veniva posta in decisione e veniva depositata la presente sentenza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Conclusioni come da verbali ed atti di causa.

Con ricorso del 28.12.2025 parte ricorrente chiedeva all'On. Le Giudice del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - preliminarmente sospendere l'atto impugnato; 1) In via principale, accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo in capo al #### per il periodo dal 01/2023 al 12/2024 e, conseguentemente, annullare l'avviso di addebito n. ####. 2) In ogni caso, condannare l'#### al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, stante l'evidente infondatezza della pretesa e la negligenza dell'#### nell'accertamento dei fatti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si costituiva l'#### comunicando che il competente #### amministrativo della #### di #### ha informato che "a seguito di istruttoria, la posizione è stata cessata al 27-12-2013 con conseguente provvedimento di annullamento ava" (doc. 1).

Parte resistente ha, quindi, riconosciuto quanto reclamato dalla parte ricorrente ed ha rimodulato le proprie determinazioni adeguando la posizione della parte attrice conformemente alle sue pretese.

Chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in considerazione del contegno dell'#### convenuto e della esigua attività processuale.

Con note del 29.05.2026, parte ricorrente, considerato l'annullamento in autotutela, si è associato alla chiesta cessata materia del contendere con condanna dell'#### al pagamento dei compensi legali, anche in virtù del principio di soccombenza virtuale, da #### in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari come da allegata nota spese.

Per le ragioni già indicate, ritiene questo Giudice che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, giacché venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta. Quanto alle spese processuali, tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, 17.01.2020, n.1005; plurimis, Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683). A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso una volta incoato, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale. In questa

prospettiva, muovendo dall'insegnamento della Corte Costituzionale (v., ad esempio, sent. 23.11.2004, n.199; sent. 12.07.2005, n.274) - che seppure affermatosi con riguardo al settore tributario appare di portata generale - non può ritenersi trascurabile che il ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria al tempo in cui essa è stata esercitata, che, proprio in quanto tale, è stato eliminato con prontezza dall'ente resistente attivando i propri poteri autoritativi non appena ricevuta la notifica del ricorso. Pertanto, ad avviso di questo giudice, appare equo disporre tra la parte ricorrente e l'### la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per avere tutela.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 2200/2025 R.G., dichiara cessata la materia del contendere; COMPENSA per un terzo le spese processuali e condanna l'### al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore di parte ricorrente che liquida in 687,00 oltre 15% spese forfettarie, iva e C.p.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il giudice